

CALENDARIO REVISIONI PER L'ANNO 2016

UFFICIO STUDI ASAPS

CICLOMOTORI	ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE ⁽¹⁾	ANNO DI AVVENUTA REVISIONE ⁽¹⁾
<i>Ciclomotori a 2 e 3 ruote</i>	2012 ⁽²⁾	2014 ⁽²⁾
<i>Quadricicli leggeri</i>	2012 ⁽²⁾	2014 ⁽²⁾
MOTOVEICOLI	ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE	ANNO DI AVVENUTA REVISIONE
<i>Motocicli, motocarrozette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarri, mototrattori motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale</i>	2012 ⁽²⁾	2014 ⁽²⁾
<i>Motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente (NCC)</i>	2015 ⁽³⁾	2015 ⁽³⁾
<i>Quadricicli (non leggeri)</i>	2012 ⁽²⁾	2014 ⁽²⁾
AUTOVEICOLI	ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE	ANNO DI AVVENUTA REVISIONE
<i>Autovetture ad uso proprio [veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 9 posti, compreso quello del conducente]</i>	2012 ⁽²⁾	2014 ⁽²⁾
<i>Autoveicoli per trasporto promiscuo [di persone e cose]</i>		
<i>Autocarri, autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate</i>		
<i>Autocaravan di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate</i> ⁽⁷⁾		
<i>Autobus [veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di 9 posti, compreso quello del conducente]</i>	2015 ⁽³⁾	2015 ⁽³⁾
<i>Filobus</i>		
<i>Autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate</i>		
<i>Autoambulanze</i>		
<i>Autovetture in servizio di piazza (taxi) o di noleggio con conducente (NCC)</i>		
<i>Autovetture e autoveicoli di categoria M1 in servizio di linea</i> ⁽⁸⁾		
<i>Autocaravan di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate</i> ⁽⁷⁾		
<i>Veicoli atipici</i> ⁽⁹⁾		
<i>Veicoli di interesse storico e collezionistico</i>	2014 ⁽⁴⁾	2014 ⁽⁴⁾
RIMORCHI E SEMIRIMORCHI	ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE	ANNO DI AVVENUTA REVISIONE
<i>Di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate</i> ⁽¹⁰⁾	1997 ⁽⁵⁾	1998 ⁽⁵⁾
<i>Di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate</i>	2015 ⁽³⁾	2015 ⁽³⁾
<i>Carrelli appendice</i>	⁽⁶⁾	⁽⁶⁾



NOTE OPERATIVE

- (1) Sono esclusi dall'obbligo i veicoli in questione che siano stati già sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'art. 75 del C.d.S..
- (2) Per tali veicoli, che devono essere sottoposti a revisione con la cadenza periodica indicata, non è consentita la circolazione oltre i termini di scadenza prescritti, anche se la prenotazione risulti effettuata entro detti termini.
- (3) Per tali veicoli, che devono essere sottoposti a revisione annuale, ai sensi dell'art. 4/4° comma del D.M. 06/08/1998, n. 408, è consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza indicati, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui all'art. 80/14° comma del C.d.S.. Tale agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini sopra indicati, potranno essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque saranno inefficaci ai fini del consenso alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione, nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata.
- (4) A norma dell'art. 9 del D.M. 17/12/2009 (G.U. n. 65 del 19/03/2010) ed, in particolare, secondo quanto specificato nell'allegato III allo stesso decreto, i veicoli di interesse storico e collezionistico sono sottoposti a revisione periodica con cadenza biennale, secondo il consueto calendario: entro il mese di rilascio della carta di circolazione ovvero entro il mese corrispondente a quello in cui è stato effettuato l'ultimo controllo di revisione, sempre che i veicoli non siano stati sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dei requisiti alla idoneità alla circolazione ai sensi dell'art. 75 CdS. (cfr. anche il paragrafo 1.5 della circolare prot. n. 19277/23.25 del 03/03/2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Motorizzazione (*Divisione 2*)).
- (5) La revisione di tali rimorchi viene disposta con apposito D.M. L'ultimo D.M. adottato è quello del 17 gennaio 2003 (G.U. n. 23 del 29/01/2003), con cui è stata disposta, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, la revisione periodica dei rimorchi con massa totale a pieno carico fino a 3,5 tonnellate immatricolati per la prima volta entro il 31/12/1997, con esclusione di quelli che successivamente al 1° gennaio 1999 siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi degli articoli 75 o 80 del CdS. Ai sensi dell'art. 2 del citato D.M. 17/01/2003 per tali veicoli è consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui all'art. 80/14° comma del CdS. Tale agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini sopra citati, potranno essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque saranno inefficaci al fine del consenso alla circolazione, permettendo solo che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione, nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata.
- (6) Vanno sottoposti a revisione unitamente al veicolo sulla cui carta di circolazione sono annotati.
- (7) Con la circolare prot. n. 36101 del 23/04/2008 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 6), in risposta alle richieste di chiarimento in ordine alla tempistica in base alla quale le autocaravan debbono essere sottoposte a revisione, ha evidenziato che alla luce delle disposizioni contenute nel D.M. 06/08/1998, n. 408, sono soggette a revisione:
 - annuale, le autocaravan di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
 - il quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione e, successivamente, ogni due anni, le autocaravan di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate.
- (8) Ai sensi dell'art. 1 del D.M. 22/06/2000, n. 215 (Regolamento recante norme per la definizione dei criteri tecnici e delle modalità di utilizzazione dei veicoli della categoria M1 con uso finalizzato alla diversificazione o integrazione della rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane, nell'ambito della organizzazione del trasporto pubblico locale - G.U. n. 179 del 02/08/2000):
 - comma 1: i veicoli a motore finalizzati alla diversificazione o integrazione della rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane, come previsto al comma 5 dell'art. 14 del decreto legislativo 19/11/1997, n. 422, possono appartenere alla categoria delle autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo o autoveicoli per trasporto specifico di persone in particolari condizioni di cui all'art. 54, comma 1, lettere a), c), ed f) del C.d.S.,



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

ferma restando comunque la loro classificazione nella categoria M1 di cui all'art. 47, comma 2, dello stesso Codice;

- comma 2: i veicoli di cui al comma 1 debbono essere dotati di almeno 5 posti ed almeno 3 porte laterali;
 - comma 3: i medesimi veicoli debbono essere sottoposti a revisione annuale ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.M. 06/08/1998, n. 408.
- (9) Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche, ad esempio, i cosiddetti **trenini turistici**. Le verifiche periodiche di tali trenini sono effettuate annualmente, a cura dei competenti uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su ogni veicolo componente il complesso ai sensi e con le modalità previste dall'art. 80 del CdS (cfr. l'art. 6/1° comma del D.M. 15/03/2007, n. 55). Rientrano nella revisione annuale anche le **navette turistiche** (vedi art. 5 DM 09/10/2015, n. 193) e le **piattaforme semoventi** (vedi art. 5 DM 09/10/2015, n. 192). Gli autoveicoli ed i motoveicoli d'epoca, invece, ai fini della verifica periodica della sussistenza delle particolari condizioni prescritte per tali veicoli, vengono sottoposti, ogni cinque anni, ad apposita revisione presso il competente Ufficio della Motorizzazione Civile (cfr. l'art. 5/1° comma del D.M. 29/07/1994, n. 546). A seguito di esito favorevole della revisione viene confermata l'iscrizione del veicolo in questione nell'elenco nazionale istituito presso il Centro storico del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (cfr. il comma 2 del citato art. 5).
- (10) In tale tipologia di rimorchi rientrano anche i caravan [art. 56, comma 2, lett. e), del C.d.S.] ed i rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive [cosiddetti TATS di cui all'art. 56, comma 2, lett. f), del C.d.S.].